

**DECISIONE (UE, Euratom) 2019/1962 DELLA COMMISSIONE****del 17 ottobre 2019****sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106,

vista la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione <sup>(1)</sup>,vista la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE <sup>(2)</sup>,vista la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione del 10 gennaio 2017 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE, Euratom) 2015/444 si applica a tutti i servizi e in tutti i locali della Commissione.
- (2) Le misure di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (ICUE) durante il loro ciclo di vita devono essere commisurate in particolare alla rispettiva classifica di sicurezza.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3), l'articolo 19, paragrafo 1), lettera c), e l'articolo 22 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 prevedono che disposizioni più dettagliate per integrare e sostenere l'attuazione della decisione devono essere definite da norme di attuazione volte a disciplinare questioni quali la guida alla classificazione, le misure compensative per il trattamento delle ICUE all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa e le responsabilità dell'originatore.
- (4) Ove opportuno, occorre adottare norme di attuazione intese a integrare o sostenere la decisione (UE, Euratom) 2015/444 conformemente al suo articolo 60.
- (5) Le misure di sicurezza adottate per attuare la decisione devono essere conformi ai principi per la sicurezza all'interno della Commissione stabiliti all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/443.
- (6) Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno convenuto di garantire la massima coerenza nell'applicazione delle norme di sicurezza relative alla protezione delle ICUE tenendo conto delle specifiche esigenze istituzionali e organizzative, conformemente alle dichiarazioni allegato al processo verbale della sessione del Consiglio in cui è stata adottata la decisione 2013/488/UE <sup>(4)</sup> del Consiglio.
- (7) Il 4 maggio 2016 la Commissione ha adottato una decisione <sup>(5)</sup> che autorizza il membro della Commissione responsabile per le questioni della sicurezza ad adottare, a nome della Commissione e sotto la sua responsabilità, le norme di attuazione di cui all'articolo 60 della decisione (UE, Euratom) 2015/444,

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.<sup>(2)</sup> GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53.<sup>(3)</sup> GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40.<sup>(4)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).<sup>(5)</sup> Decisione della Commissione, del 4 maggio 2016, relativa a una delega di poteri in materia di sicurezza, C(2016) 2797 final.